- ACCORDO QUADRO DI APPALTO PUBBLICO -

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Accordo quadro per la fornitura biennale, in regime di service

di n. 2 sistemi diagnostici basati su metodologia PCR Real Time per identificazione di SARS-CoV-2;

di n. 2 sistemi diagnostici per identificazione di SARS CoV-2

con metodica rapida per campioni urgenti, per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia dell'Azienda OspedalieroUniversitaria di Sassari.

CIG Lotto 1: 9521232135 - Lotto 2 CIG 9521253289

- = Da una parte:
- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI (di seguito nominata per brevità "Azienda"), con sede legale in Sassari,

 Viale San Pietro, n. 10 Palazzo Bompiani C.F/P. IVA
 02268260904, nella persona del Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi:
- = Ing. Alberto Giordano, nato a Cassino il 5 ottobre 1972,
 C.F. GRD LRT 72R05 C034C, per la carica domiciliato presso la
 sede dell'Azienda, munito dei necessari poteri giusta delega
 alla firma del Direttore Generale conferita con nota
 PG/2022/18205 del 17/11/2022.
- = Per l'altra parte:

			_,	(di	segu	ito	nominata	per	brevi	tà	"Conti	raen-
te <u>"</u>),	con	sede	le	gale	in					Рa	rtita	Iva,

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle	
Imprese di, capitale sociale euro	
, REA n, in persona di:	
=, nato ai	
, codice fiscale, domi-	
ciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della So-	
cietà e che interviene ed agisce in nome e per conto della	
suddetta nella sua qualità di, munito, per-	
tanto, dei necessari poteri.	
Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto di	
chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto	
PREMETTONO CHE	
a) in esecuzione della Deliberazione a contrarre n.	
, l'Azienda, in qualità di Stazione Appaltante,	
autorizzava la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, fi-	
nalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro e suddivisa in	
due lotti, per la fornitura biennale, in regime di service, di	
n. 2 sistemi diagnostici basati su metodologia PCR Real Time	
per identificazione di SARS-CoV-2;	
di n. 2 sistemi diagnostici per identificazione di SARS CoV-2	
con metodica rapida per campioni urgenti, per le esigenze del-	
la S.C. Microbiologia e Virologia;	
b) con Deliberazione del Direttore Generale n,	
l'Azienda approvava tutte le operazioni di gara e disponeva	
l'aggiudicazione del lotto /dei lotti a favore	

di, che formulava un'offerta complessiva pari	
ad euro (virgola	
), oltre oneri per sicurezza pari ad euro	
(virgola	
, per un totale	
complessivo di euro	
(
c) detta aggiudicazione, ai sensi dellart. 76 comma 5 lettera	
a) del D.Lgs. n. 50/2016, veniva comunicata ai soggetti inte-	
ressati, giusto Prot in data, in	
atti;	
d) con nota del , il RUP atte-	
stava l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32,	
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 a seguito della verifica del pos-	
sesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, di-	
chiarati in sede di gara dalla Contraente, con esito positivo,	
invitando quest'ultima a presentare tutta la documentazione	
necessaria ai fini della stipula del presente accordo;	
e) con PEC, acquisita agli atti della Struttura con	
del, la Contraente presentava	
la documentazione richiesta, che, anche se non materialmente	
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostan-	
ziale, ivi inclusa la garanzia definitiva, costituita, ai sen-	
si dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di	
, emessa in data dal	

	, e la dichiarazion	e resa ai sensi del	
D.P.C.M. n. 187	dell11 maggio 1991;		
f) Le parti dan	no atto che è trascorso	o il termine minimo di	
giorni 35 (trent	acinque), previsto dall	'art. 32, comma 9, del	
D.Lgs. 50/2016.			
	TUTTO CIÒ PREMESSO	o	
e ritenuto parte	e integrante e sostanzi	ale del presente atto,	
le parti sopra r	appresentate		
CON	VENGONO E STIPULANO QUA	NTO SEGUE:	
ART	. 1 (Premesse e norme re	golatrici)	
Le premesse di	cui sopra, gli atti e	i documenti richiamati	
nelle medesime	premesse e nella restan	nte parte del presente	
atto, anche qua	ndo non materialmente a	allegati, costituiscono	
parte integrante	e sostanziale dell'acco	ordo.	
L'esecuzione del	presente atto è regol	ata da quanto disposto	
nel medesimo e n	egli atti, documenti e	normative ivi richiama-	
ti e nei suoi a	allegati, che costituis	cono la manifestazione	
integrale di tut	cti gli accordi interve	nuti con la Contraente	
relativamente a	lle attività e prestaz	zioni contrattuali. In	
particolare:			
- dal Capitolato	Speciale Prestazionale,	, unito al presente at-	
to per farne pa	rte integrante e sostan	ziale sotto la lettera	
"A" ;			
- dall'Offerta E	Conomica presentata in	sede di gara dal Con-	
traente, allegat	a al presente atto per	far parte integrante e	

sostanziale sotto la lettera "B";

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- dal Codice Civile.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nell'accordo e quanto disposto nel Capitolato o quanto dichiarato dalla Contraente in sede di offerta, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Azienda.

ART. 2 (Oggetto dell'accordo quadro)

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la disciplina generale delle prestazioni oggetto di fornitura, come descritte nei
documenti di gara. Tale Accordo, pertanto, non rappresenta
fonte di obbligazione per le parti, definendo, comunque, le
condizioni generali delle prestazioni. Queste verranno concluse con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle parti
la fonte di obbligazione.

2.1 Beni oggetto dell'accordo quadro

I prodotti oggetto della fornitura sono dettagliatamente descritti nel capitolato Speciale Prestazionale.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile im-

piego, resta a totale e completo carico della Contraente che, rendendosene garante, è tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

2.2 Conformità del prodotto in corso di fornitura

Qualora, nel corso della validità del Contratto di fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, la Contraente è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze degli stessi non conformi consegnati e giacenti nei magazzini della Azienda.

Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà dell'Azienda provvedere alla restituzione o smaltimento addebitando le relative spese alla Contraente.

2.3 Aggiornamento tecnologico

Nel caso di innovazioni migliorative sotto il profilo Tecnico, intervenute tra il momento dell'aggiudicazione e la sti-

pula del contratto, la Contraente dovrà comunicare la nuova	
configurazione rispondente all'ultimo prodotto di mercato;	
l'Azienda avrà la facoltà di accettare o meno quanto propo-	
sto, fermo restando il prezzo e le condizioni aggiudicate in	
gara, senza nessun onere aggiuntivo.	
Nel periodo di validità della fornitura, in caso di immis-	
sione sul mercato di prodotti con caratteristiche migliora-	
tive, la Contraente deve proporre la sostituzione alle stes-	
se condizioni economiche e di contratto, previa accettazione	
scritta da parte dell'Azienda.	
In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qual-	
siasi natura a quanto offerto se non preventivamente accet-	
tato dall'Azienda.	
ART. 3 (Valore dell'accordo quadro)	
Il valore massimo del presente Accordo Quadro è pari ad euro	
, (
oltre oneri della sicurezza ed a iva Tale im-	
porto rappresenta la cifra massima spendibile, corrispondente	
porto rappresenta la cifra massima spendibile, corrispondente al plafond massimo di spesa previsto per il lot-	
al plafond massimo di spesa previsto per il lot-	
al plafond massimo di spesa previsto per il lot- to	
al plafond massimo di spesa previsto per il lot- to L'offerta economica presentata dalla Contraente è da intender-	
al plafond massimo di spesa previsto per il lot- to L'offerta economica presentata dalla Contraente è da intender- si ancora una volta qui richiamata per fare parte integrante e	
al plafond massimo di spesa previsto per il lot- to L'offerta economica presentata dalla Contraente è da intender- si ancora una volta qui richiamata per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.	

oggetto della presente gara non impegna l'Amministrazione ad emettere ordinativi di fornitura, in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative delle strutture interessate. La Contraente, pertanto, dovrà somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste, senza sollevare eccezioni. Per quanto attiene alla descrizione delle caratteristiche dei beni/prodotti e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nel Capitolato Speciale Prestazionale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto. L'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti in esso previsti.

ART. 4 (Durata dell'accordo quadro)

Il periodo di durata dell'accordo quadro è di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dall'ultimo collaudo positivo delle apparecchiature.

ART. 5 (Ordinativi di fornitura)

Gli ordinativi di fornitura verranno emessi secondo le procedure vigenti in Azienda. Il riferimento dell'ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna. Non sono previsti minimi d'ordine; la Contraente, pertanto, è tenuta a consegnare, nei termini previsti, i prodotti e le quantità ordinate, indipendentemente dal valore o dall'entità della for-

nitura richiesta, presso il punto di consegna indicato nell'ordine stesso. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 8 del Capitolato Speciale Prestazionale.

ART. 6 (Attivita' di formazione)

La Contraente, a propria cura, onere e spese, dovrà svolgere un'opportuna attività di formazione e di affiancamento volta a formare il personale dell'Azienda al corretto utilizzo dei prodotti. Si rimanda al riguardo all'art. 14 del Capitolato Speciale Prestazionale.

ART. 7 (Servizio clienti)

Per tutta la durata del Contratto di fornitura, la Contraente dovrà mettere a disposizione un Servizio Clienti. Alla data di stipulazione del contratto la Contraente deve avere attivato e reso operativo un Servizio Clienti, il quale deve essere disponibile per tutta la durata del contratto, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale.

ART. 8 (Esecuzione delle prestazioni e DEC)

L'appalto viene concesso dall'Azienda ed accettato dalla Contraente sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e modalità previste nella documentazione di gara. La Contraente, in particolare, si impegna ad eseguire tutte le prestazioni descritte nel presente accordo quadro con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e modalità dettagliatamente stabilite nel Capitolato, le cui norme relative agli oneri ed obblighi a carico di quest'ultima si intendono qui

integralmente richiamate, e nell'Offerta Economica presentata	
in sede di gara.	
L'Azienda dichiara di aver provveduto alla nomina del Diretto-	
re dell'Esecuzione del Contratto con Deliberazione	
n, individuato nel, al quale	
è affidata l'attività di coordinamento, direzione e controllo	
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Ai sensi del	
D.M. 49 del 7 marzo 2018, tutte le prestazioni previste in ap-	
palto sono soggette al potere di ingerenza, vigilanza e con-	
trollo a quest'ultimo conferito.	
ART. 9 (Obblighi generali del Fornitore)	
La Contraente dovrà ottemperare, per quanto di propria compe-	
tenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai	
regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate	
nel periodo considerato relativamente a materiali da fornire,	
a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di	
trattamento e tutela dei lavoratori. La Contraente si obbliga:	
a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in	
materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assun-	
zioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare inte-	
gralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo	
nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli	
accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e	
nella località in cui si esegue l'appalto in oggetto. La Con-	
traente, inoltre, rimane obbligata ad osservare e a far osser-	

vare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Contraente dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico della Contraente in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all'Azienda di risolvere il presente contratto. La Contraente assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forniture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l'Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa

ART. 10 (Risoluzione del contratto)

Il contratto d'appalto può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che nei casi previsti da specifiche clausole di risoluzione del contratto contenute in altre parti della documentazione di gara.

ART. 11 (Diritto di recesso)

L'Azienda, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 si riser-

va la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti moti-	
vi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti)	
giorni, da comunicare all'Appaltatore con PEC.	
In tal caso l'Azienda sarà tenuta al pagamento dei soli servi-	
zi eseguiti e ritenuti regolari al momento in cui viene comu-	
nicato l'atto di recesso, così come attestati dal verbale di	
verifica.	
Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà	
cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che ta-	
le cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltan-	
te.	
Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 (venti) giorni dalla	
comunicazione, con la quale questa Azienda comunica la sua in-	
tenzione di avvalersi della clausola di recesso concordata, ai	
sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1373 del	
Codice Civile	
ART. 12 (Penali)	
Le penali sono previste nell'art. 14 del Capitolato Speciale	
Prestazionale e si intendono qui richiamate quale parte inte-	
grante e sostanziale del presente contratto.	
ART. 13 (Garanzia definitiva)	
A tutela dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi	
derivanti dal presente accordo quadro, la Contraente ha pre-	
stato una garanzia definitiva, pari ad un importo di euro	
(virgola) mediante la	

stipula di	n	, emessa in	
data	dalla	e resa ai sensi	
dell'art. 103 del	D.Lgs. 50/2016 in	favore dell'Azienda. La	
garanzia è prestata	a a tutela dell'ader	mpimento di tutte le ob-	
bligazioni del cont	ratto e del risarcin	mento dei danni derivan-	
ti dall'eventuale	inadempimento dell	e obbligazioni stesse,	
nonché a garanzia	del rimborso dell	e somme pagate in più	
all'esecutore, risp	petto alle risultanze	e della liquidazione fi-	
nale, salva comunqu	ue la risarcibilità	del maggior danno verso	
l'appaltatore; la	garanzia cessa di a	avere effetto solo alla	
data di emissione	del certificato di	collaudo provvisorio o	
del certificato di	regolare esecuzione	. La stazione appaltante	
può richiedere al	soggetto aggiudica	tario la reintegrazione	
della garanzia ove	questa sia venuta me	eno in tutto o in parte;	
in caso di inottemp	peranza, la reintegra	azione si effettua a va-	
lere sui ratei di p	orezzo da corrisponde	re all'esecutore.	
	ART. 14 (Subappalt	to)	
La contraente, con	formemente a quanto	dichiarato in sede di	
offerta, non inten	nde affidare in sub	appalto l'esecuzione di	
alcuna attività ogo	getto delle prestazio	oni/ intende affidare in	
subappalto			
ART. 15 (Designazio	one dell'operatore ed	conomico aggiudicatario-	
appaltatore come R	esponsabile del Trat	tamento dei dati perso-	
	nali)		
Il Contraente è n	nominato dal Titola:	re (Azienda Ospedaliero	

Universitaria di Sassari, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore), ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali. Con successiva scrittura privata, che farà parte integrante e sostanziale del presente contratto, verrà sottoscritto dalle parti il Data Processing Agreement.

Art. 15 bis (Informativa sul trattamento dei dati personali e

consenso al trattamento)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, l'Azienda, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o, comunque, raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del presente contratto informa la Contraente, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle fi-

nalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Contraente dichiara di aver preso visione dell'Informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda al seguente url:

https://www.aousassari.it/documenti/11 192 20190408092252.pdf

ed esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 16 (Fatturazione e termini di pagamento)

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell'Azienda, della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra non venga corrisposta dall'Azienda non produrrà alcun interesse.

L'obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sem-

L'obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell'Azienda; per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per
l'incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il
Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il
CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle
fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture

devono contenere gli estremi del provvedimento dell'Azienda.	
La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto	
dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di	
applicazione dell'Iva nelle operazioni effettuate con Enti	
Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello "Split	
Payment". La fattura emessa a favore di questa Azienda deve	
essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il co-	
dice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministra-	
zioni) assegnato alla Azienda è il seguente:	
- Uff_Fattura PA	
- Codice Fiscale:02268260904	
- Codice IPA: UFBW7M.	
La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero di or-	
La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero di or- dine NSO.	
-	
dine NSO.	
dine NSO. ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari)	
dine NSO. ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari) La Contraente dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità	
dine NSO. ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari) La Contraente dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a	
dine NSO. ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari) La Contraente dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente	
dine NSO. ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari) La Contraente dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento,	
dine NSO. ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari) La Contraente dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla	
dine NSO. ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari) La Contraente dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su que-	
dine NSO. ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari) La Contraente dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su questo.	
dine NSO. ART. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari) La Contraente dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su questo. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Azienda	

periodo della 1. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. La Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. il subcontraente che Contraente o hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ANAC e alla Prefettura di Sassari. L'Autorità verificherà che nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, la Contraente, si obbliga a trasmettere all'Autorità competente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

ART. 18 (Codice di comportamento)

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento dell'Azienda, adottato con DDG n. 504 del 24/12/2015, la Contraente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. Per quanto sopra, la Contraente, in persona del Legale Rappresentante, dichiara di averne preso visione prima della sottoscrizione del presente contratto mediante accesso al seguente url: https://www.aousassari.it/index.php?xsl=87&s=11&v=9&c=4119&na=1&n=1&va=2.

ART. 19 (Clausola anti pantouflage)

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e dell'art. 53, comma 16-ter del

D.Lgs. 165/2001, la Contraente, in persona del Legale Rappre-	
sentante, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro	
subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appal-	
tante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per	
conto della medesima, per il triennio successivo alla cessa-	
zione del rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incari-	
chi a qualsiasi titolo.	
ART. 20 (Spese e registrazione)	
La Contraente è tenuta al pagamento di tutti gli oneri con-	
trattuali, nessuno escluso (spese di bollo, registro, trascri-	
zioni, copie, ecc.). Il presente contratto è stipulato per	
scrittura privata e, in caso d'uso, sarà registrato a spese	
del richiedente.	
401 110H1040H001	
ART. 21 (Firma digitale)	
ART. 21 (Firma digitale)	
ART. 21 (Firma digitale) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto	
ART. 21 (Firma digitale) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,	
ART. 21 (Firma digitale) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizza-	
ART. 21 (Firma digitale) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.	
ART. 21 (Firma digitale) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. ART. 22 (Domicilio della Contraente)	
ART. 21 (Firma digitale) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. ART. 22 (Domicilio della Contraente) A tutti gli effetti del presente contratto, la Contraente	
Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. ART. 22 (Domicilio della Contraente) A tutti gli effetti del presente contratto, la Contraente elegge domicilio in, indirizzo di posta elettroni-	
ART. 21 (Firma digitale) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. ART. 22 (Domicilio della Contraente) A tutti gli effetti del presente contratto, la Contraente elegge domicilio in, indirizzo di posta elettronica certificata: Le notifiche o intimazioni	
ART. 21 (Firma digitale) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. ART. 22 (Domicilio della Contraente) A tutti gli effetti del presente contratto, la Contraente elegge domicilio in, indirizzo di posta elettronica certificata: Le notifiche o intimazioni saranno effettuate, a discrezione dell'Azienda, all'indirizzo	

ART. 23 (Foro competente)

Le eventuali controversie relative al presente accordo sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Sassari. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 (Clausola finale)

Il presente accordo e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. La Contraente dichiara, pertanto, di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, dichiarando che quanto da esso risulta definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento; dichiara, altresì, di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione finalizzata alla formulazione della propria accettazione. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., i Comparenti, nella loro predetta qualità, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente

atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e

convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano	
di approvare specificatamente le clausole e condizioni di se-	
guito riportate: ART. 9 (Obblighi generali del Fornitore),	
ART. 10 (Risoluzione del contratto), ART. 11 (Diritto di re-	
cesso), ART. 12 (Penali), ART. 15 (Designazione dell'operatore	
economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del	
Trattamento dei dati personali), ART. 20 (Spese e registrazio-	
ne), ART. 23 (Foro competente), ART. 24 (Clausola finale).	
ART. 25 (Documenti contrattuali)	
Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente con-	
tratto e dello stesso risultano farne parte integrante:	
- Capitolato Speciale Prestazionale (documento "A");	
- Offerta economica (documento "B");	
- Patto d'integrità (documento "C").	
Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto e	
si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente	
e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti	
dell'Azienda- Stazione Appaltante - i seguenti documenti:	
1. Deliberazione del Direttore Generale n;	
2. Deliberazione del Direttore Generale n;	
4. Schede tecniche;	
5. Comunicazione di aggiudicazione;	
6. Garanzia definitiva;	
Il presente atto, redatto in forma elettronica, e relativi al-	
legati occupano () facciate.	

Operatore Economico	
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	
Documento firmato digitalmente	